

Codice A18080

D.D. 10 luglio 2015, n. 1649

Concessione breve per taglio piante lungo il Torrente Varaita in Comune di Monasterolo di Savigliano Localita' Ponte Varaita CNTG630 - Richiedente: Dapo' Sergio - Garzigliana

PREMESSO

- che in data 17/11/2014 con nota protocollata al n. 59705/DB1410 la Ditta Boschiva DAPO' Sergio con sede a Garzigliana (To) - Via Villaggio Sant'Anna n. 12, d'ora in seguito denominata Ditta, ha presentato una richiesta di Concessione Breve per taglio piante in area demaniale lungo il corso d'acqua Torrente Varaita in comune di Monasterolo di Savigliano – località Ponte Varaita;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- che copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Monasterolo di Savigliano per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; gli esiti dell'avvenuta pubblicazione sono pervenuti dal Comune di Monasterolo di Savigliano in data 24/12/2014;
- che in data 21/11/2014 con nota n. 61364/DB1410 è stato chiesto il parere di compatibilità idraulica all'AIPO, l'Autorità Idraulica competente per il Torrente Varaita;
- che in data 15/12/2014 la Ditta ha richiesto l'interruzione dei termini di procedimento per invio di nuovi elaborati a seguito di sopralluogo con il Corpo Forestale dello Stato;

CONSIDERATO

- che in data 24/12/2014 è pervenuto il parere favorevole, con prescrizioni, dell'AIPO dal quale si evince che l'intervento in oggetto è inquadrato sia nell'ambito degli interventi di manutenzione idraulica riconducibili all'art. 37 bis che nell'ambito degli interventi di cui all'art. 37 del Regolamento Forestale;
- che in data 27/05/2015 la Ditta ha trasmesso gli elaborati planimetrici e le precisazioni richieste relative al taglio di che trattasi, tenendo conto anche delle prescrizioni formulate nel frattempo dall'AIPO;
- che il taglio è previsto su due aree di intervento distinte, individuate come **INTERVENTO 1** (sponda sx per mq 5.600 e sponda dx per mq 1900) ed **INTERVENTO 2** (sponda sx per mq 29.733, inclusa isola fluviale interessata da livelli di piena inferiori a quelli della piena ordinaria)
- che secondo il **Regolamento Forestale** il taglio, come previsto nel parere idraulico dell'AIPO, dovrà essere condotto come di seguito indicato:

1) **ai sensi dell'art. 37 comma 2 lett a punto 2** all'interno dell'alveo inciso per l'INTERVENTO 1 e del filone idrico che delimita l'isola fluviale per INTERVENTO 2, riconducibili entrambi ad interventi di manutenzione idraulica secondo A.I.Po e quindi con valutazione di macchiatico nulla;

2) **ai sensi dell'art. 37 comma 2 lett a punto 1** all'interno dell'alveo inciso per l'INTERVENTO 2, limitatamente all'area di isola fluviale ricompresa fra il corso principale del T. Varaita ed il filone di cui al punto precedente, riconducibile ad intervento di manutenzione idraulica secondo A.I.Po e quindi con valutazione di macchiatico nulla;

3) **ai sensi dell'art. 37 comma 2 lett b** all'esterno dell'alveo inciso, ma nella zona ricompresa entro i 10 m dal ciglio superiore di sponda, *nel tratto a monte del ponte*, riconducibile ad intervento di manutenzione idraulica secondo A.I.Po e quindi con valutazione di macchiatico nulla;

4) **ai sensi dell'art. 37 comma 2 lett b** all'esterno dell'alveo inciso, ma nella zona ricompresa entro i 10 m dal ciglio superiore di sponda, *nel tratto a valle del ponte*, non riconducibile ad intervento di manutenzione idraulica secondo A.I.Po e quindi con valutazione di macchiatico non nulla;

5) **ai sensi dell'art. 37 comma 3** nelle aree esterne all'alveo inciso e non ricomprese nei 10 metri dal ciglio superiore di sponda, non riconducibile ad intervento di manutenzione idraulica secondo A.I.Po e quindi con valutazione di macchiatico non nulla;

- che in ogni caso dovranno essere asportati eventuali esemplari schiantati a terra e che per forma e/o dimensioni possono essere presi in carico dalla corrente o costituire ostacolo al deflusso delle acque;
- che il valore di macchiatico è stato quantificato in € 171,25;
- che in data 02/07/2015 a seguito di regolare richiesta, la Ditta Boschiva DAPO' Sergio ha provveduto ad effettuare il versamento di €**171,25** relativo al valore del legname e che la ricevuta comprovante il versamento è stata consegnata a questo Settore;

IL DIRIGENTE

Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904

Visto il D. Lgs. N. 112/1998

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000

Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)

Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001

Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004

Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i

Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008

Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009

Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012

Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (art. 18-37-37bis)

determina

di autorizzare la Ditta Boschiva DAPO' Sergio con sede a Garzigliana (To) - Via Villaggio Sant'Anna n. 12, ad eseguire l'intervento di taglio piante richiesto nell'area individuata negli elaborati e nella planimetria allegata all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione idraulica dell'AIPO (TO 9475) con nota prot. n. 39254 del 24/12/2014, che viene allegato in copia, e delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- le operazioni di taglio dovranno in ogni caso essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (*L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013*) ed in particolare con quanto stabilito negli art. 18, 37 e 37 bis del Regolamento;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acque di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di coppatura in loco;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui. La Ditta richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- non si potrà alterare in alcun modo la sponda dl fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;
- La Ditta richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Corpo Forestale dello Stato della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso.

La presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno)

Con la presente **si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale** interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Mauro Picotto